

REGOLAMENTO (CEE) N. 2839/93 DELLA COMMISSIONE

del 18 ottobre 1993

relativo alla vendita speciale di burro d'intervento a fini d'esportazione nelle Repubbliche risultanti dalla dissoluzione dell'Unione Sovietica

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2071/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7 e l'articolo 28,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento sul mercato del burro e della crema di latte⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2045/91⁽⁵⁾, dispone all'articolo 6 che possono essere decise condizioni particolari al momento della messa in vendita per l'esportazione, onde tener conto delle esigenze di tali vendite e garantire che il prodotto non abbia una destinazione diversa da quella prevista;

considerando che, in data 22 giugno 1993, il comitato per il controllo riguardante i grassi del latte, che opera nell'ambito dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), ha deciso di derogare alle disposizioni dell'articolo 3 del protocollo sopra citato, per consentire la vendita di burro alle Repubbliche risultanti dalla dissoluzione dell'Unione Sovietica a prezzi inferiori al prezzo minimo GATT;

considerando che, data l'entità dei quantitativi di burro attualmente all'ammasso pubblico, è opportuno ricorrere ai medesimi per l'esecuzione delle suddette vendite; che occorre pertanto mettere a disposizione degli operatori un determinato quantitativo di burro proveniente dall'ammasso pubblico e indire una gara per stabilire innanzitutto il prezzo minimo di vendita;

considerando che, per garantire che il burro non sia sviato dalla destinazione stabilita, si rende necessario un regime di controllo dall'uscita del burro dall'ammasso fino al suo arrivo a destinazione nel paese terzo interessato; che, per

esigenza di chiarezza, è utile rammentare che devono essere applicate le disposizioni di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione, del 16 ottobre 1992, che stabilisce modalità comuni per il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1938/93⁽⁷⁾; che è inoltre necessario stabilire condizioni supplementari, tenuto conto del carattere specifico dell'operazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1756/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, che stabilisce i fatti generatori del tasso di conversione agricolo applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽⁸⁾, ha fissato, fra l'altro, le modalità per la conversione in moneta nazionale di prezzi minimi e di vendita analoghi a quelli previsti dal presente regolamento; che è opportuno adottare le stesse modalità per la conversione di questi ultimi in moneta nazionale;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Si procede, alle condizioni indicate nel presente regolamento, alla vendita di un quantitativo massimo di 50 000 t di burro avente un tenore di materia grassa uguale o superiore all'82 %, acquistato in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68. La ripartizione tra gli Stati membri dei quantitativi di burro messi in vendita figura in allegato.

2. Il burro venduto in virtù del presente regolamento viene esportato come tale verso le Repubbliche risultanti dalla dissoluzione dell'Unione Sovietica (Armenia, Azerbaigian, Belarus, Georgia, Kazachstan, Kirghizstan, Moldova, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ucraina, Estonia, Lettonia e Lituania).

Articolo 2

1. Il burro è venduto franco deposito frigorifero in base a procedura di gara permanente fino al 14 dicembre 1993. Ciascun organismo d'intervento aggiudica i quantitativi di burro oggetto di gara da esso detenuti.

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(2) GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 64.

(3) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

(4) GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1.

(5) GU n. L 187 del 13. 7. 1991, pag. 1.

(6) GU n. L 301 del 17. 10. 1992, pag. 17.

(7) GU n. L 176 del 20. 7. 1993, pag. 12.

(8) GU n. L 161 del 2. 7. 1993, pag. 48.